SENT. N. 14/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **23977** del registro di Segreteria, proposto da **S. M.**, nata a omissis, il omissis, C.F. omissis, residente in omissis, alla Via omissis, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Citterio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Luigi Colli n. 10, P.E.C. *alessandrocitterio@pec.ordineavvocatitorino.it;*

contro

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Torino Via XX Settembre n. 34, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla dell'Avvocatura dell'Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino, Via dell'Arcivescovado n. 9;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

La ricorrente ha riassunto dinanzi a questa Corte il ricorso già proposto dinanzi

al Tribunale di Torino, Sezione lavoro, e definito con sentenza dell'8/5/2024 declinatoria della giurisdizione ordinaria.

La ricorrente riferisce di esser figlia, unitamente alla sorella gemella C., del sig. P. I. S., già dipendente della omissis e deceduto in data omissis.

In data 18/2/2015, la sig.ra M. M., moglie del predetto, presentava, per sé e per le due figlie minori, C. e M., domanda di pensione di reversibilità.

L'INPS provvedeva però ad erogare, a far data dal giugno 2015, solamente le quote di reversibilità spettanti alla sig.ra M. e alla figlia C..

La sig.ra M. presentava allora nuova domanda di reversibilità in data 4/11/2022, che veniva respinta dall'INPS in data 30/5/2023 con la seguente motivazione *"a causa di duplicazione della richiesta"*.

A seguito della proposizione del ricorso dinanzi al Giudice ordinario, l'INPS riconosceva il diritto della ricorrente alla percezione della quota della pensione di reversibilità del defunto padre, nella misura del 20%, a far data dal novembre 2017, corrispondendo gli arretrati nella misura di euro omissis, al netto di IRPEF, ed i ratei mensili di euro omissis a far data dal mese di maggio 2024.

Con il presente ricorso, la sig.ra M. S. rivendica il diritto alla percezione della pensione di reversibilità a decorrere dal dicembre 2014, vale a dire dal primo mese successivo al decesso del padre (anziché dal novembre 2017), ovvero, in subordine, a decorrere dal dicembre 2017, contestando però l'importo degli arretrati, asseritamente pari ad euro omissis, sulla base di quanto percepito, nel medesimo periodo, dalla sorella C..

L'INPS si è costituito in giudizio, confermando la legittimità del proprio operato. Eccepisce, infatti, la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati, con conseguente spettanza dei medesimi dal mese di novembre 2017 (cinque anni

antecedenti alla seconda domanda del 4/11/2022), nonché la correttezza degli arretrati corrisposti, come da prospetti depositati in giudizio.

All'udienza del 12 febbraio 2025, la causa è stata trattata come da verbale. La difesa della ricorrente, in particolare, ha insistito sull'applicazione della prescrizione decennale dei ratei arretrati, sulla base dell'asserita responsabilità contrattuale dell'INPS. La causa è stata conseguentemente decisa come da dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Alla luce del pacifico riconoscimento, da parte dell'INPS, del diritto della ricorrente alla percezione della quota della pensione di reversibilità del defunto padre nella misura del 20% (riconoscimento intervenuto con provvedimento dell'8/4/2024, con contestuale pagamento degli arretrati e poi dei ratei mensili a partire dal maggio 2024), la controversia verte, sostanzialmente, sulla corretta decorrenza dei ratei arretrati spettanti, nonché sull'esatto importo dei medesimi, contestato dalla ricorrente nella misura liquidata dall'INPS.

Ciò posto, il ricorso è in parte infondato e per il resto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per integrale soddisfazione della pretesa azionata.

1.1. L'INPS ha correttamente ritenuto prescritti i ratei arretrati sulla pensione di reversibilità spettante alla ricorrente, antecedenti al novembre 2017.

Come noto, infatti, i ratei di pensione si prescrivono nel termine di cinque anni, ai sensi dell'art. 47 bis del d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, come introdotto dall'art. 38, comma 1, lettera d), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111.

La predetta disposizione (peraltro in conformità al principio generale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ.) prevede, infatti, che *"Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni"* (sottolineatura di chi scrive).

Tale norma è confermativa di quanto già previsto dall'art. 2 del Regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, come modificato dall'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 6, secondo cui *"le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel D.L. Lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere…"*.

Quest'ultima disposizione rappresenta *"la disciplina speciale da applicare in materia di pensioni pubbliche…"*, cosicchè *"sono soggetti […] a prescrizione quinquennale i ratei di pensione e le differenze arretrate degli emolumenti pensionistici dovuti dallo Stato"* (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, n. 295/2021).

Quanto alla decorrenza del termine prescrizionale, tale norma stabilisce espressamente che *"la prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata o assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di regolamento, anche se l'amministrazione debba provvedere d'ufficio alla liquidazione e al pagamento"*, con la conseguenza che

tale decorrenza si applica sia quando sia intervenuto un espresso provvedimento di liquidazione della prestazione, sia quando quest'ultimo manchi (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. II App., n. 201/2017, n. 712/2016, n. 688/2015 e n. 684/2012; Sez. III App., n. 227/2016).

Nel caso di specie, il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità spettante alla ricorrente decorreva dal dicembre 2014 (primo mese successivo al decesso del padre), ma, dopo la domanda di liquidazione presentata (dalla madre per suo conto) in data 18/2/2015, il primo valido atto interruttivo della prescrizione è intervenuto solo con la successiva domanda del 4/11/2022.

Sotto tale profilo, è irrilevante che la seconda domanda di pensione sia stata considerata dall'INPS ripetitiva piuttosto che avente valore di rinuncia rispetto alla prima del febbraio 2015, avendo invece esplicato l'effetto di un valido atto interruttivo della prescrizione quinquennale (circoscrivendola, appunto, ai ratei maturati sino all'ottobre 2017), che altrimenti avrebbe prodotto effetti ancor più sfavorevoli per la ricorrente.

Ne deriva che devono ritenersi prescritti tutti i ratei antecedenti al quinquennio precedente tale atto interruttivo della prescrizione, valer a dire anteriori al novembre 2017, come correttamente operato dall'INPS (cfr., in termini, Corte dei conti, Sez. I App., n. 444/2023; Sez. giur. Basilicata, n. 27/2019).

1.2. Così chiarito il diritto della ricorrente a percepire i ratei pensionistici arretrati a decorrere dal novembre 2017 (conformemente, peraltro, alla domanda formulata dalla stessa in via subordinata), non si ravvisano motivi per discostarsi dalla liquidazione, come effettuata e corrisposta dall'INPS.

La ricorrente ha contestato, infatti, la predetta liquidazione (consistente in complessivi euro omissis netti, attraverso due versamenti rispettivamente di

euro omissis in data 5/3/2024 e di euro omissis in data 8/4/2024), ma non ha fornito prova della sua erroneità, limitandosi al raffronto con un prospetto da sé redatto e riportante quanto percepito, nello stesso periodo, dalla sorella C., asseritamente pari a euro omissis.

Tale dato, in mancanza di specifiche contestazioni e di documentate incongruenze, non è, peraltro, significativo né sufficiente a contraddire i conteggi effettuati e gli importi liquidati dall'INPS, come risultanti dai documenti depositati in giudizio.

Il suddetto importo, infatti, è stato corrisposto in tale misura dall'istituto previdenziale al netto delle imposte dovute sugli arretrati laddove, come noto, può essere differente e più penalizzante l'incidenza dell'IRPEF sugli importi coinvolgenti più annualità (soggetti, ad es., a tassazione separata), rispetto ai ratei corrisposti mensilmente e tempo per tempo.

D'altro canto, l'importo complessivo lordo corrisposto dall'INPS per il periodo dal novembre 2017 all'aprile 2024 (84,166 mesi, tenendo conto dei corrispondenti ratei di tredicesima maturati) risulta documentalmente pari ad euro omissis (euro omissis di netto pagato + euro omissis di trattenute IRPEF), corrispondenti ad un importo mensile medio di euro omissis, in linea con il rateo mensile dovuto (il rateo di aprile 2024 è stato pari a euro omissis).

L'INPS ha, dunque, fornito idonea prova circa l'esatto adempimento dell'obbligazione su di sé gravante, che non può ritenersi superata dalle mere contestazioni della parte ricorrente, che non superano la soglia della genericità.

A ciò si aggiunga che la stessa parte ricorrente, in sede di ricorso introduttivo dinanzi al Tribunale del lavoro, aveva indicato l'importo degli arretrati a sé spettanti, nella ricorrente ipotesi di applicazione del termine di prescrizione

quinquennale, in soli euro omissis, e dunque in una somma inferiore a quanto effettivamente poi corrisposto dall'INPS.

2. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la domanda attorea di rideterminazione dell'importo dovuto a titolo di arretrati non può essere accolta, essendo stata integralmente soddisfatta la relativa pretesa nel corso del giudizio civile, e dunque antecedentemente alla riassunzione dinanzi a questa Corte.

Deve essere, quindi, pronunciata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'intervenuta carenza di una condizione di procedibilità dell'azione.

A seguito del soddisfacimento della pretesa della ricorrente, si rileva, infatti, il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito della controversia, che, se emessa, non avrebbe più utilità per le stesse (cfr. Cass. civ., n. 1378/2012; n. 10553/2009; n. 6909/2009; n. 4034/2007; Cass., S.U. n. 1048/2000; Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 26/2015).

Tale circostanza, ritualmente dedotta dalla parte resistente, è comunque rilevabile anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. VI, 20/3/2019 n. 7871).

3. Attesa la pronuncia in rito o comunque attinente a questione pregiudiziale (cfr., *ex plurimis,* Corte dei conti, Sez. I App., n. 444/2023 cit.), sussistono giusti motivi, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del c.g.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

Dichiara il diritto della ricorrente al pagamento dei ratei pensionistici arretrati a far data dal 4/11/2017 e la prescrizione dei ratei antecedenti;

Dichiara conseguentemente l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2025.

IL GIUDICE

Cons. Ivano MALPESI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 26 febbraio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente